



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) STEFANELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - TOMMASO VITO RUSSO

Seduta del 14/01/2020

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato il 05/03/2008 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 20/04/2012, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- la restituzione, sulla base del criterio *pro rata temporis*, della quota non maturata delle commissioni finanziarie e del premio assicurativo, pari ad € 2.399,36;
- gli interessi legali, dalla data del reclamo al saldo;
- la refusione delle le spese legali, quantificate in € 200,00.

L'intermediario si è costituito, eccependo:

- di aver già provveduto a rimborsare al cliente il *pro rata temporis* delle commissioni finanziarie e degli oneri assicurativi per l'importo di € 1.715,36, mediante bonifico bancario disposto in data 28/07/2014 (al netto del rimborso effettuato in conteggio estintivo e delle commissioni dovute all'agente, aventi natura up front);
- la non rimborsabilità delle spese legali sia per la mancanza di documentazione idonea a comprovarne il pagamento, sia per la natura alternativa del procedimento ABF che non prevede l'obbligo dell'assistenza difensiva.

Chiede, pertanto, di dichiarare la cessazione della materia del contendere.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Fatte queste premesse, il Collegio ritiene, con riferimento al rapporto di cui alla presente controversia, che i costi relativi alle *Commissioni finanziarie*, al netto della commissione dell'agente, siano da considerare *recurring*, richiamando le stesse attività collegate non solo alla fase preliminare del prestito, ma anche gestionale dello stesso (cfr. sul punto Coll. Coord., dec. n. 5031/2017).

Sono invece da considerare *up front* i costi relativi alla provvigione per l'agente/mediatore, in quanto collegati ad attività che si esaurisce con la conclusione del contratto.

Quanto alla richiesta di restituzione degli oneri assicurativi non maturati, il Collegio ribadisce il proprio orientamento che ritiene che siffatti costi, avendo natura *recurring* in quanto commisurati alla durata del prestito, devono essere restituiti per la parte non maturata.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio ritiene pertanto, che le richieste del cliente meritino di essere accolte, secondo il prospetto che segue, precisando che il premio assicurativo oggetto di rimborso viene calcolato proporzionalmente sul premio netto:

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	48
rate residue		72

TAN	▶	4,15%
% da retrocedere		38,14%

	importo	restituzioni		rimborsi	tot ristoro
		in proporzione lineare	in proporzione con gli interessi		
Commissioni finanziarie	€ 2.322,53	€ 1.393,52	€ 885,81	€ 128,16	€ 1.265,36
Provvigione agente	€ 1.140,00	€ 684,00	€ 434,79		€ 434,79
Oneri ass.vi (premio netto)	€ 731,70	€ 439,02	€ 279,07		€ 439,02
Rimborso proattivo				€ 1.715,36	-€ 1.715,36

tot rimborsi ancora dovuti	€ 423,81
rimb già effettuati, decurtati	€ 1.843,52
voci da rimborsare	3
- in proporzione lineare	2
- in proporzione con gli interessi	1
interessi legali	si

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 423,81, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI